COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Classificazione acustica del territorio comunale

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed al parere tecnico di A.R.P.A. Lombardia

agosto 2008

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed al parere tecnico di A.R.P.A. Lombardia

L'iter procedurale di adozione ed approvazione del Piano di Classificazione Acustica, stabilito dalla Legge Regionale n 13 del 10 agosto 2001 all'articolo 3 "procedure di approvazione della classificazione acustica", prevede, in seguito all'adozione con delibera del Consiglio Comunale, la pubblicazione della classificazione acustica all'albo pretorio per trenta giorni a partire dalla data dell'annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Contestualmente al deposito all'albo pretorio, la deliberazione è trasmessa alla sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

L'adozione del Piano di Classificazione Acustica del comune di Cremella è avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n.12 in data 28 marzo 2008.

L'avviso di adozione del Piano e' stato pubblicato sul BURL n 19 del 7 maggio 2008.

Il Piano e' stato pubblicato all'albo pretorio comunale per la visione al pubblico dal 30 aprile 2008 al 29 maggio 2008 con scadenza del termine per le eventuali osservazioni al 28 giugno 2008.

Entro il termine citato e' pervenuta n 1 osservazione.

Ai sensi dell'art 3 della LR n 13/2001 il comune di Cremella, con prot. n. 2967 del 6 maggio 2008, ha inoltrato il Piano all'A.R.P.A. per l'espressione del parere tecnico di competenza.

Detto parere, con relazione del 25 giugno 2008 e' pervenuto presso il Comune di Cremella in data 01 luglio 2008 con prot. n. 3857.

Parere tecnico dell'ufficio A.R.P.A. Lombardia

Il parere tecnico dell'ufficio A.R.P.A. Lombardia competente per territorio la relazione A.R.P.A. pone le seguenti osservazioni di carattere tecnico:

1. *Risulta troppo ridotta, per consentire il decadimento del rumore, l'ampiezza delle fasce di territorio in classe IV e III limitrofa alla zona industriale/artigianale (posta in classe V) di Via Val di Sotto. E' opportuno che si concordi con il Comune di Cassago di modificare la sua attuale classe II a confine, inserendo almeno in classe III le aree agricole coltivate limitrofe a quest'area.*
2. *E' opportuno che si concordi con il Comune di Cassago un'omogeneizzazione della classe acustica attribuita alla zona a confine lungo la strada di Via Cadorna (parte sud-ovest del territorio).*

   A seguito di entrambe le considerazioni il comune di Cremella ha provveduto ad informare il comune di Cassago Brianza allegando copia del parere tecnico dell'A.R.P.A.
3. *La fascia di territorio posta in classe III, a confine con la ditta "Tintoria di Cremella", risulta troppo ridotta: si richiede di rivedere tale classificazione eventualmente anche inserendo in classe III le aree agricole interessate da lavorazioni meccaniche e l'area a sud della caserma.*

   In seguito a tale osservazione si è provveduto all'ampliamento della classe III nella porzione di territorio posto a sud della Tintoria e della Caserma dei Carabinieri, al fine di individuare una maggiore area di mitigazione delle onde acustiche legate alle emissioni sonore.
4. *Il Comune di Cremella verifichi la corrispondenza delle varie classi con i confinanti comuni, alla luce di quanto previsto dall'art.4 comma 1 della Legge n.447/95.*

   In sede di redazione il Piano di Classificazione Acustica è stato armonizzato con i vigenti piani dei comuni limitrofi. In seguito a sopralluoghi condotti presso gli Uffici Tecnici dei comuni confinanti, si è presa visione dei Piani di

Classificazione Acustica dei soli comuni di Bulciago e di Cassago Brianza in quanto Barzanò e Barzago, alla data odierna, non risultano dotati di tale strumento.

A verifica della compatibilità con i limitrofi piani di classificazione vigenti sono state rappresentate, nelle tavole 1, 2a e 2b, le classificazioni acustiche delle zone poste al confine con Cremella mostrando graficamente l'armonizzazione in termini di classi contigue tra il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Cremella con gli strumenti vigenti dei comuni confinanti.

In seguito alla delibera di adozione, l'Ufficio Tecnico comunale ha poi provveduto, in adempimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n 13 del 10 agosto 2001, alla trasmissione ai comuni limitrofi della delibera di adozione con copia del piano di classificazione acustica per il rilascio del parere, in data 5 maggio 2008 al prot.2661.

L'art. 3 comma 2 della suddetta L.R. prevede l'espressione di un parere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione e, nel caso di scadenza infruttuosa di tale termine, la considerazione in senso favorevole del parere stesso. Al termine dei sessanta giorni <u>nessuna amministrazione confinante ha espresso un parere</u> per cui essi sono considerati in senso favorevole ai sensi dell'art.3 comma 2 LR n 13 10/08/01.

5. *Il Comune verifichi l'assenza di piccole attività produttive artigianali in aree poste in classe II: da quanto indicato alla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 tali attività, se poste in classe II, non potranno essere oggetto di modifiche o nuove autorizzazioni (…assenza di attività industriali e artigianali). Analogamente non devono essere presenti in classe III attività definibili industriali in quanto non compatibili con la descrizione della classe III indicata nella tabella suddetta (…con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali…).*

Da una verifica congiunta con l'Ufficio tecnico non risultano localizzate le attività artigianali in Classe II citate ed attività definibili industriali in Classe III.

6. *In merito alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano di zonizzazione acustica, si invita il Comune di Cremella ad analizzare, con i competenti uffici comunali, quanto previsto nel documento, in particolar modo gli artt. 7 e 8. Una volta approvato definitivamente il piano di zonizzazione acustica con i suoi allegati, le suddette N.T.A. dovranno essere applicate dai vari competenti uffici comunali.*
7. *Ad integrazione del paragrafo 7.2 lettera f) delle NTA del piano di zonizzazione acustica, si ritiene utile ribadire all'ufficio tecnico comunale che, ai sensi dell'art. 8 della L.Q. n. 447/95, i progetti per nuove strutture residenziali poste nelle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto devono contenere la documentazione tecnica relativa all'indagine del clima acustico della zona. In caso di superamenti dei limiti per il rumore prodotto da tali infrastrutture, le opere di mitigazione acustica sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire (art.3 comma 2 del DPR 459/98 e art. 8 comma 2 del DPR 142/04).*

   Quanto ribadito dall'A.R.P.A. con questa osservazione, è oggetto del citato articolo 7.2 delle N.T.A. espressamente dedicato alla valutazione previsionale di clima acustico. Tale articolo indica nello specifico le opere e i progetti che sono soggetti alla redazione di valutazione del clima acustico, tra le quali si trovano anche i nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza stradali e ferroviarie. A maggior chiarezza si è comunque provveduto alla correzione di un refuso attraverso la sostituzione della frase "predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico" con la frase "predispongono una documentazione previsionale di clima acustico".

   In riferimento all'indicazione rivolta al comune dall'A.R.P.A. sull'onere a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire delle

opere di mitigazione acustica in caso di superamento dei limiti, si è provveduto all'inserimento, nell'articolo 5 delle N.T.A. dedicato al DPR 30 marzo 2004 n.142 – Valori limite e fasce di pertinenza stradali, del seguente capoverso:

"In caso di superamento dei limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione, di cui sia già stato approvato il progetto, le opere di mitigazione acustica sono a carico del titolare della richiesta di permesso di costruire/DIA ai sensi dell'art 8 comma 2 del DPR 30 marzo 2004 n 142".

8. *Il comune valuti l'opportunità di definire un'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo (comunque non obbligatoria), secondo le indicazioni di cui al punto 2.5 della D.G.R. n.VII/9776 del 12/07/02.*

   Il Comune di Cremella, allo stato attuale, non ritiene necessaria l'identificazione di un'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo.

Osservazione prodotta dalla societa' Tintoria di Cremella Spa

In seguito alla delibera di C.C. n.12 di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cremella, l'unica osservazione pervenuta è quella a firma del Sig. Fumagalli Luigi legale rappresentante della Società Tintoria di Cremella S.p.a. redatta in data 25 giungo 2008 e depositata presso il Comune di Cremella il 27 giugno 2008 con numero di protocollo 3790.

L'oggetto dell'osservazione posta dal Sig. Fumagalli è la richiesta di una variante al piano di classificazione acustica adottato con l'inserimento della classe V per la porzione di fabbricato interessato all'attività di tintoria secondo quanto rappresentato dalla tavola 1 denominata "Tipo visuale del complesso industriale ad uso tintoria in Cremella Via Luigi Cadorna n.23" redatta dallo studio Vergani e allegato alla domanda di osservazione al Piano di Classificazione Acustica..

In particolare il Sig. Fumagalli "*chiede che venga effettuata una variante al piano di classificazione acustica prevedendo solo limitatamente alla zona interessata dalla*

presenza dell'attivita' di tintoria, la nuova classificazione in zona V onde poter soddisfare le esigenze produttive".

Si precisa che il D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di rumorosità da rispettare nell'ambiente esterno all'attività e negli ambienti abitativi di proprietà di terzi e direttamente esposti alla rumorosità prodotta dalle lavorazioni.

Le richieste di variazione di classificazione del Sig. Fumagalli riguardano esclusivamente una porzione interna al fabbricato aziendale di cui si chiede la classificazione in classe V, porzione delimitata esclusivamente da partizioni interne.

A tal fine la Deliberazione Regionale n VII/9776 del 2 luglio 2002 sui criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica, al punto 4 comma 2 recita che *"vi e' la necessita' di individuare univocamente, nell'ambiente esterno, il confine delle zone acustiche. Tali confini devono essere delimitati da confini definiti da elementi fisici chiaramente individuabili…".*

Nel caso in esame e' evidente che non puo' costituire confine di zona acustica nell'ambiente esterno una delimitazione interna di spazi aziendali.

Oltre a questo l'osservazione in esame, non richiedendo la modifica della classificazione adottata per le aree esterne di proprietà aziendale e per le proprietà limitrofe confinanti, non richiede conseguentemente una riduzione dei valori limiti di immissione che vengono misurati ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera f) della Legge 447/1995 in prossimita' dei recettori e quindi dipendono dalle classi al contorno dell'azienda e non da eventuali classi poste all'interno della stessa.

Per queste ragioni si propone il **non accoglimento** dell'osservazione.

DANTE DE CAPITANI
Tecnico competente in acustica ambientale con DPGR n 3847/98
Albo ingegneri della Provincia di Lecco al n. 253
Albo ingegneri specialisti in acustica Provincia di Lecco al n. 2
Docente ruolo di Fisica e laboratorio SMS